



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 15.12.1995
COM(95)721 def.

95/0119 (SYN)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

RELATIVO ALL' AIUTO UMANITARIO

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

- Il 31 maggio 1995, la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento una proposta di regolamento relativo all'aiuto umanitario¹ volto a definire la portata dell'azione umanitaria, le modalità di coordinamento e le condizioni per la cooperazione tra la Comunità, gli Stati membri, le agenzie internazionali e le organizzazioni non governative.
- La proposta di regolamento del Consiglio relativo all'aiuto umanitario, basata sull'articolo 130 W del trattato, è soggetta alla procedura di cooperazione (articolo 189 C del trattato).
- Ai sensi della procedura di cooperazione, il 30 novembre 1995, il Parlamento europeo ha presentato il suo parere in prima lettura², proponendo 23 emendamenti in totale. La Commissione, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato, presenta una proposta modificata che comprende gli emendamenti da essa accettati.
- Numerosi emendamenti sono di carattere formale. Altri concernono modifiche sostanziali. Essenzialmente, gli emendamenti si basano sui principi che seguono:
 - il principio di non discriminazione dei gruppi svantaggiati;
 - l'importanza di garantire la continuità tra le azioni di ripristino a breve termine e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine;
 - il potenziamento del coordinamento e della concertazione con i responsabili del settore umanitario, le organizzazioni non governative e gli organismi internazionali;
 - il riconoscimento che anche gli Stati membri o i paesi beneficiari possono assumere l'iniziativa di attuare operazioni umanitarie allo stesso titolo delle organizzazioni internazionali o non governative;
 - la chiarificazione dei criteri obiettivi e degli elementi necessari per determinare quali ONG possano avere accesso al finanziamento ai sensi del presente regolamento;

¹ COM(95) 201 def.

² PE 213.938/def.

- un unico articolo tratta la questione relativa al coordinamento, compreso quello con le organizzazioni internazionali che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite;
 - la precisazione del concetto di piani globali di aiuto umanitario;
 - la presentazione delle relazioni di valutazione all'autorità di bilancio.
- La Commissione ha accettato nella loro interezza, gli emendamenti seguenti : n° 4, 5, 6 (seconda parte), 8, 10, 11 (prima parte), 12 (prima, seconda e quarta parte), 15, 17, 18 (seconda e terza parte), 19, 20 e 23.
 - La Commissione ha accettato, per quanto riguarda il fondo, ma sotto un'altra formulazione, gli emendamenti seguenti : n° 1, 6 (prima parte), 7, 9, 12 (terza parte), 13, 14 e 18 (prima parte).
 - Infine, la Commissione non ha ritenuto opportuno accogliere gli emendamenti n° 2, 3, 12 (quinta e sesta parte), 21 e 22; sia perché sono già ripresi nella sostanza della proposta di regolamento; sia perché non devono figurare in un regolamento del Consiglio.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'AIUTO UMANITARIO (COM(95) 201 def.)	PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'AIUTO UMANITARIO (in seguito al parere espresso dal PE in prima lettura)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W, vista la proposta della Commissione¹, in cooperazione con il Parlamento europeo², considerando che le popolazioni vittime di catastrofi naturali, di avvenimenti quali guerre e conflitti, di condizioni di povertà eccezionali o di altre circostanze straordinarie di portata analoga, hanno il diritto di ricevere un'assistenza umanitaria internazionale qualora le autorità del loro paese non siano in grado di venire efficacemente in loro soccorso	Invariato

¹

²

	<u>Nuovo considerando</u> <u>considerando che, nel settore dell'aiuto umanitario, la Comunità europea, in collaborazione con i suoi partner operativi e gli Stati membri, ha il compito di esaminare la strategia umanitaria da adottare nelle regioni colpite da catastrofi naturali o causate dall'uomo o da altre circostanze straordinarie di portata analoga</u>
considerando che le azioni di protezione delle vittime di conflitti o di circostanze eccezionali di portata analoga rientrano nel diritto umanitario internazionale e che è pertanto opportuno inserirle nell'attività umanitaria;	Invariato
considerando che l'assistenza umanitaria non comporta solo l'esecuzione di interventi di soccorso immediati finalizzati a salvare e proteggere vite umane in situazioni di emergenza o di post-emergenza, ma anche l'attuazione di tutte le misure intese ad agevolare o a consentire il libero accesso alle vittime e il libero transito dell'aiuto;	Invariato

considerando che l'assistenza umanitaria può essere seguita da interventi di sviluppo o di ricostruzione e che, di conseguenza, essa deve coprire l'intera durata di una situazione di crisi e dei suoi effetti e che, in tale contesto, può comprendere elementi di ristrutturazione a breve termine finalizzati a facilitare l'arrivo a destinazione dei soccorsi, a prevenire l'acuirsi delle conseguenze della crisi e ad iniziare ad aiutare le popolazioni colpite a ritrovare un livello minimo di autosufficienza;	Invariato
considerando che è particolarmente opportuno intervenire a livello di prevenzione dei disastri al fine di assicurare una preparazione preliminare ai rischi che ne derivano e, di conseguenza, porre in essere un sistema di allarme e di intervento adeguato;	Invariato
considerando che occorre pertanto garantire ed aumentare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di prevenzione e d'intervento mirati a rispondere alle esigenze create da catastrofi naturali o da circostanze eccezionali di portata analoga;	considerando che occorre pertanto garantire ed aumentare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di prevenzione e d'intervento mirati a rispondere alle esigenze create da catastrofi naturali <u>o causate dall'uomo</u> o da circostanze eccezionali di portata analoga;

considerando che l'aiuto umanitario, il cui solo obiettivo consiste nel prevenire e nell'alleviare la sofferenza umana, è concesso in base al principio della non discriminazione tra le vittime per motivi razziali, religiosi, di nazionalità o di appartenenza politica e che non potrebbe essere retto da considerazioni di natura politica o subordinato ad esse;	considerando che l'aiuto umanitario, il cui solo obiettivo consiste nel prevenire e nell'alleviare la sofferenza umana, è concesso in base al principio della non discriminazione tra le vittime per motivi razziali, <u>di sesso, di età, di costituzione fisica</u> , religiosi, di nazionalità o di appartenenza politica e che non potrebbe essere retto da considerazioni di natura politica o subordinato ad esse;
considerando che le decisioni relative all'aiuto umanitario devono essere prese in maniera imparziale ed esclusivamente in funzione delle esigenze e degli interessi delle vittime;	Invariato
considerando che l'instaurazione di uno stretto coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione, sia a livello di decisione che in loco, si trova alla base dell'efficacia dell'azione umanitaria della Comunità europea;	Invariato
	<u>Nuovo considerando</u> <u>considerando che è opportuno favorire un dialogo costante con il Parlamento europeo;</u>
considerando che, nell'ambito del suo contributo all'efficacia dell'aiuto umanitario a livello internazionale, la Comunità europea deve ricercare attivamente la collaborazione e il coordinamento con paesi terzi;	Invariato

considerando che a tal fine occorre inoltre fissare i criteri per la cooperazione con le organizzazioni non governative, le agenzie e le organizzazioni internazionali specializzate nel settore dell'aiuto umanitario;	Invariato
considerando che è necessario preservare, rispettare ed incoraggiare l'indipendenza e l'imparzialità delle organizzazioni non governative e delle altre istituzioni umanitarie nell'attuazione dell'aiuto umanitario;	Invariato
considerando che è opportuno favorire, nel settore umanitario, la collaborazione tra organizzazioni non governative degli Stati membri e di altri paesi sviluppati e organizzazioni analoghe dei paesi terzi interessati;	Invariato
considerando che, date le caratteristiche peculiari dell'aiuto umanitario, è opportuno istituire procedure flessibili, trasparenti e rapide per le decisioni di finanziamento di azioni e progetti umanitari; che in tale contesto si prevede che, in determinati casi, la Commissione sia assistita nel processo decisionale da un comitato di carattere consultivo;	Invariato
considerando che occorre fissare le modalità d'esecuzione e di gestione dell'aiuto umanitario della Comunità europea finanziato sul bilancio generale, fermo restando che gli interventi di aiuto d'urgenza previsti dalla Convenzione di Lomé IV continuano ad essere disciplinati dalle procedure e dalle modalità stabilite dalla Convenzione suddetta;	Invariato

CAPITOLO I

Obiettivi e orientamenti generali dell'aiuto umanitario

Articolo 1

Nell'ambito della sua attività umanitaria, la Commissione interviene con azioni di assistenza, di soccorso e di protezione basate sul principio di non discriminazione, a favore delle popolazioni, soprattutto le più vulnerabili, dei paesi terzi colpiti da catastrofi naturali o causate dall'uomo, come guerre e conflitti, oppure da avvenimenti eccezionali di portata analoga, per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che ne derivano.

In tale contesto, la Comunità intraprende anche azioni di preparazione ai rischi, nonché attività di prevenzione delle catastrofi o delle circostanze eccezionali di portata analoga.

Articolo 1

L'aiuto umanitario della Comunità, segnatamente qualora le autorità locali non siano in grado o non intendano garantire la sopravvivenza e la protezione delle popolazioni interessate, prevede azioni di assistenza, di soccorso e di protezione basate sul principio di non discriminazione, a favore delle popolazioni, soprattutto le più vulnerabili, dei paesi terzi colpiti da catastrofi naturali o causate dall'uomo, come guerre e conflitti, oppure da avvenimenti eccezionali di portata analoga, per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che ne derivano.

Questo aiuto comporta inoltre azioni di preparazione ai rischi, nonché attività di prevenzione delle catastrofi o delle circostanze eccezionali di portata analoga.

<u>Articolo 2</u> L'aiuto umanitario di cui all'articolo 1 del presente regolamento si prefigge gli obiettivi seguenti: a) salvare e proteggere vite nelle situazioni d'emergenza o di post-emergenza immediata e in caso di disastri naturali che causano perdite di vite umane, sofferenze fisiche, psicologiche e morali nonché gravi danni materiali; b) portare, mediante interventi puntuali o piani globali, l'assistenza e i soccorsi necessari alle popolazioni colpite da crisi di più lunga durata, causate segnatamente da conflitti o da guerre che abbiano provocato conseguenze analoghe a quelle descritte alla lettera a), soprattutto qualora si constati che tali popolazioni non possono essere aidate dalle loro autorità o in assenza di autorità competenti; c) prendere tutte le misure necessarie ad agevolare o a consentire il libero accesso ai destinatari dell'aiuto ed il libero transito dell'aiuto;	<u>Articolo 2</u> Invariato Invariato Invariato Invariato
---	--

d) eseguire lavori di ristrutturazione e di ricostruzione, a breve termine, destinati ad agevolare l'arrivo dei soccorsi, a prevenire l'aggravarsi degli effetti della crisi e ad aiutare le popolazioni colpite a ritrovare un livello minimo di autosufficienza; e) far fronte agli esodi di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) determinati da catastrofi naturali o causate dall'uomo; nonché condurre a buon fine le azioni di rimpatrio e di aiuto al reinsediamento nei paesi d'origine;	d) <u>tenendo conto, nella misura del possibile, degli obiettivi di sviluppo a lungo termine,</u> eseguire lavori di ristrutturazione e di ricostruzione, a breve termine, destinati ad agevolare l'arrivo dei soccorsi, a prevenire l'aggravarsi degli effetti della crisi e ad aiutare le popolazioni colpite a ritrovare un livello minimo di autosufficienza; e) far fronte <u>alle conseguenze</u> degli esodi di popolazioni (profughi, sfollati <u>all'interno del paese interessato</u> e rimpatriati) determinati da catastrofi naturali o causati dall'uomo; nonché condurre a buon fine le azioni di rimpatrio e di aiuto al reinsediamento nei paesi d'origine <u>qualora siano presenti le condizioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore;</u>
f) assicurare la preparazione al rischio di disastri o di circostanze eccezionali di portata analoga ed instaurare un sistema adeguato di allarme rapido e di intervento; g) mettere in atto azioni di protezione delle vittime di conflitti o di circostanze di portata analoga.	f) assicurare la preparazione al rischio di disastri o di circostanze eccezionali di portata analoga, <u>la loro prevenzione e l'instaurazione</u> di un sistema adeguato di allarme rapido e di intervento; g) mettere in atto azioni di protezione delle vittime di conflitti o di circostanze di portata analoga <u>in conformità delle convenzioni internazionali in vigore.</u>

Articolo 3

Gli aiuti comunitari contemplati dal presente regolamento possono servire a finanziare l'acquisto e la fornitura di qualsiasi prodotto o materiale necessario all'attuazione delle azioni umanitarie; le spese per il personale, estero o locale, impegnato nell'ambito di tali azioni; il magazzinaggio, l'invio, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti; nonché qualsiasi altra azione intesa a facilitare o a consentire l'accesso ai destinatari dell'aiuto.

Gli aiuti possono inoltre essere usati per finanziare tutte le altre azioni direttamente connesse all'esecuzione degli interventi umanitari, comprese quelle relative alla visibilità degli aiuti.

Articolo 3

Gli aiuti comunitari contemplati dal presente regolamento possono servire a finanziare l'acquisto e la fornitura di qualsiasi prodotto o materiale necessario all'attuazione delle azioni umanitarie compresa la costruzione di alloggi o rifugi per le popolazioni interessate; le spese per il personale, estero o locale, impegnato nell'ambito di tali azioni; il magazzinaggio, l'invio, a livello internazionale o nazionale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti; nonché qualsiasi altra azione intesa a facilitare o a consentire l'accesso ai destinatari dell'aiuto.

Gli aiuti possono inoltre essere usati per finanziare tutte le altre azioni direttamente connesse all'esecuzione degli interventi umanitari.

Articolo 4

Gli aiuti possono inoltre essere utilizzati per il finanziamento delle azioni seguenti:

- studi preliminari di fattibilità, di controllo e di valutazione delle azioni umanitarie;
- azioni di formazione e studi di carattere generale relativi all'attività umanitaria;
- azioni finalizzate a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri, con altri paesi donatori, con le organizzazioni e istituzioni umanitarie internazionali e con le organizzazioni non governative;
- azioni di assistenza tecnica necessarie all'esecuzione dei progetti umanitari, compreso lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni ed enti umanitari europei o tra questi e quelli dei paesi terzi;

Articolo 4

Gli aiuti possono inoltre essere utilizzati per il finanziamento delle azioni seguenti:

- studi preliminari di fattibilità delle azioni umanitarie nonché la valutazione di progetti e piani umanitari.
- le azioni di controllo dei progetti e dei piani umanitari.
- invariato
- azioni finalizzate a rafforzare il coordinamento della Commissione con gli Stati membri, con altri paesi donatori, con le organizzazioni e istituzioni umanitarie internazionali e con le organizzazioni non governative;
- azioni di assistenza tecnica necessarie all'esecuzione dei progetti umanitari, compreso lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni ed enti umanitari europei o tra questi e quelli dei paesi terzi;
- azioni volte a migliorare la concertazione e il coordinamento tra la Comunità europea, i suoi partner operativi e le organizzazioni che li rappresentano;

- azioni di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica europea e dei paesi terzi, per favorire una maggiore conoscenza della problematica umanitaria.	- invariato - <u>spese collegate alla visibilità delle azioni umanitarie.</u>
<u>Articolo 5</u> Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento viene stanziato sotto forma di aiuto non rimborsabile.	<u>Articolo 5</u> Invariato

CAPITOLO II
Modalità d'esecuzione dell'aiuto umanitario

Articolo 6

Le azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità possono essere avviate sia su richiesta di organismi e organizzazioni internazionali o non governative che per iniziativa della Commissione.

Articolo 6

Le azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità possono essere avviate sia su richiesta di organismi e organizzazioni internazionali o non governative, di uno Stato membro o del paese beneficiario, che per iniziativa della Commissione.

Articolo 7

1. I partner umanitari che possono beneficiare di un finanziamento ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti seguenti:

- a) essere in possesso dello statuto di organizzazioni autonome senza fini di lucro legalmente riconosciuto nel paese d'origine;
- b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, a titolo eccezionale, in un paese terzo.

2. Al fine di determinare se una ONG sia ammissibile ad accedere ai finanziamenti comunitari, si tiene conto degli elementi seguenti:

- a) le capacità di gestione amministrativa e finanziaria
- b) le capacità tecniche e logistiche in relazione all'azione prevista,

Articolo 7

Le organizzazioni non governative che possono beneficiare di un finanziamento comunitario per l'attuazione delle azioni previste dal presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti seguenti:

- a) essere organizzazioni senza fini di lucro in uno Stato membro della Comunità europea secondo la normativa in vigore in questo Stato;
- b) avere la sede principale in uno Stato membro della Comunità o nei paesi beneficiari dell'aiuto comunitario; inoltre questa sede deve essere il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. Eccezionalmente, questa sede può trovarsi in un altro paese terzo;

Invariato

Invariato

Invariato

c) l'esperienza nel settore dell'aiuto umanitario, d) i risultati delle azioni eseguite dall'ONG interessata, in particolare con il finanziamento della Comunità, e) la disponibilità a partecipare, se del caso, al sistema di coordinamento istituito nell'ambito di un'azione umanitaria, f) l'attitudine a sviluppare rapporti di cooperazione con gli operatori umanitari dei paesi terzi interessati, g) la stipula, con la Comunità, del contratto quadro di partenariato nel settore dell'aiuto umanitario.	c) l'esperienza nel settore dell'aiuto umanitario, d) i risultati delle azioni <u>precedenti</u> eseguite dall'ONG interessata, in particolare con il finanziamento della Comunità, e) la disponibilità a partecipare, se del caso, al sistema di coordinamento <u>stabilito</u> nell'ambito di un'azione umanitaria, f) l'attitudine <u>e la disponibilità</u> a sviluppare rapporti di cooperazione con gli operatori umanitari <u>e le comunità di base</u> dei paesi terzi interessati, Soppresso g) <u>l'indipendenza e l'imparzialità per quanto riguarda l'attuazione dell'aiuto umanitario.</u> h) <u>se del caso, l'esperienza precedente maturata nel paese interessato per quanto riguarda l'azione umanitaria in questione.</u>
<u>Articolo 8</u> La Comunità può finanziare inoltre le azioni umanitarie avviate da organismi e organizzazioni internazionali, in particolare quelli che hanno firmato con la Comunità il contratto quadro di partenariato nel settore umanitario.	<u>Articolo 8</u> La Comunità può finanziare inoltre le azioni umanitarie avviate da organismi e organizzazioni internazionali.

<u>Articolo 9</u> La Comunità può finanziare le azioni umanitarie avviate dalla Commissione europea o da organizzazioni umanitarie degli Stati membri. A tale fine la Commissione può disporre, in conformità delle disposizioni finanziarie vigenti, dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo le modalità amministrative convenute preliminarmente tra la Commissione e lo Stato membro interessato.	<u>Articolo 9</u> 9.1 La Comunità può inoltre finanziare, <u>qualora lo giudichi opportuno</u>, le azioni umanitarie avviate dalla Commissione europea o da organizzazioni <u>specializzate</u> degli Stati membri. 9.2 La Commissione può disporre, in conformità delle disposizioni finanziarie vigenti, dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo le modalità amministrative convenute preliminarmente tra la Commissione e lo Stato membro interessato.
<u>Articolo 10</u> Nell'ambito della sua attività umanitaria la Comunità europea si adopera per sviluppare i rapporti di collaborazione e di cooperazione con paesi terzi.	<u>Articolo 10</u> <u>Inserito nel testo dell'articolo 12 (ex articolo 13), al nuovo paragrafo 12.3</u>
<u>Articolo 11</u> 1. La Commissione adotta le modalità amministrative di gestione e di esecuzione delle azioni previste dal presente regolamento. 2. L'aiuto viene concesso alle organizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 solo a condizione che questi ultimi si impegnino a rispettare i termini relativi allo stanziamento e all'attuazione comunicati dalla Commissione.	<u>Articolo 10</u> 1. Invariato 2. L'aiuto viene concesso alle organizzazioni <u>e agli organismi</u> di cui agli articoli 7, 8 e 9 solo a condizione che questi si impegnino a rispettare i termini relativi allo stanziamento e all'attuazione comunicati dalla Commissione.

Articolo 12

Tutti i contratti di finanziamento conclusi ai sensi del presente regolamento devono prevedere, in particolare, che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner umanitari secondo le modalità abituali definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 11

Il testo dell'articolo rimane invariato.

Articolo 13

1. Al fine di garantire e di migliorare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di aiuto umanitario, la Commissione adotta tutte le misure necessarie ad assicurare uno stretto coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione, sia a livello di decisioni che sul posto.
2. A tal fine, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutta l'assistenza necessaria, e in particolare ogni informazione utile.

Articolo 12

1. Al fine di garantire e di migliorare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di aiuto umanitario, la Commissione può adottare qualsiasi iniziativa che possa promuovere uno stretto coordinamento tra le sue attività e quelle degli Stati membri, sia a livello di decisioni che sul posto. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione instaurano un sistema per lo scambio di dati reciproco.
2. La Commissione si adopera affinché le azioni umanitarie finanziate dalla Comunità siano coordinate con quelle delle organizzazioni e degli organismi internazionali, in particolare quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite.
3. La Commissione si impegna a sviluppare la collaborazione e la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi donatori nel settore dell'aiuto umanitario.

CAPITOLO III

Procedure di attuazione delle azioni umanitarie

Articolo 14

1. La Commissione è incaricata della preparazione, della decisione e della gestione delle azioni previste dal presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro genere in vigore, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario della Comunità.
2. Le decisioni relative all'attuazione dei piani globali di aiuto umanitario sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

Articolo 13

1. La Commissione è incaricata della preparazione, della decisione, della gestione, del controllo e della valutazione delle azioni previste dal presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro genere in vigore, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
2. Le decisioni relative all'attuazione dei piani globali di aiuto umanitario, volte a fornire un quadro coerente per l'azione in un paese o in una regione in cui la crisi umanitaria si prolunghi, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 14.

Articolo 15

1. La Commissione è assistita da un comitato di carattere consultivo, denominato in appresso "il comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Per quanto riguarda le decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine fissato dal presidente in funzione dell'urgenza della questione, procedendo eventualmente ad una votazione.

Il parere viene messo a verbale, come la posizione di qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta. La Commissione tiene in grande considerazione il parere emesso dal comitato, e lo informa del modo in cui si è tenuto conto del parere.

3. Una volta all'anno si procede ad uno scambio di opinioni, in base alla presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, degli orientamenti generali dell'azione umanitaria per gli anni a venire.

Articolo 14

Il testo dell'articolo rimane invariato

In tale contesto, la Commissione e gli Stati membri esaminano l'attribuzione delle priorità nel quadro dell'attività umanitaria della Commissione, la problematica generale del coordinamento delle azioni di aiuto umanitario comunitarie e nazionali, nonché eventuali questioni generali o specifiche relative all'aiuto comunitario nel settore in questione. 4. La Commissione informa il comitato delle azioni e dei progetti umanitari approvati, indicandone l'importo, la natura, il paese beneficiario e il partner incaricato dell'attuazione.	Il testo dell'articolo rimane invariato
<u>Articolo 16</u> La Commissione effettua ad intervalli regolari valutazioni delle azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati e per ricavarne orientamenti finalizzati a migliorare l'efficacia delle azioni future. Le relazioni di valutazione sono trasmesse al comitato.	<u>Articolo 15</u> La Commissione effettua ad intervalli regolari valutazioni delle azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati e per ricavarne orientamenti finalizzati a migliorare l'efficacia delle azioni future. Le relazioni di valutazione sono trasmesse al comitato e <u>all'autorità di bilancio.</u>
<u>Articolo 17</u> Al termine di ciascun esercizio di bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle azioni eseguite durante l'esercizio.	<u>Articolo 16</u> Il testo dell'articolo rimane invariato.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 17

Il testo dell'articolo rimane invariato.

ISSN 0254-1505

COM(95) 721 def.

DOCUMENTI

IT

11

N. di catalogo : CB-CO-95-752-IT-C

ISBN 92-77-98428-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo